

Prot. 448/2013

Ravenna, lì 25 Nosembre 2013

Al Sindaco del Comune di Cervia Piazza Garibaldi, 1 48015 – Cervia (Ra)

Oggetto: TARI - Interpretazione del Regolamento

La presente per porre alla sua attenzione quanto accaduto a una nostra impresa associata, impresa alla quale è stata contestata l'omessa dichiarazione relativamente ad immobili ad uso agricolo nella frazione di Savio.

Come prevede la procedura amministrativa abbiamo richiesto il riesame in autotutela in quanto la quasi totalità degli immobili richiamati nell'avviso di accertamento sono, a nostro avviso, da ritenersi esclusi dall'applicazione della TARI in quanto rientranti nei locali ed aree richiamate all'art. 8 (Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti), e più specificamente al comma 1 lettera l) del Regolamento del Comune di Cervia che riportiamo in allegato.

L'Ufficio Tributi ha risposto alla nostra richiesta che tale esclusione non poteva essere concessa, in quanto, ha la prevalenza giuridica quanto disposto dall'art. 8 comma 2 del Regolamento che recita che non essendo presente la dichiarazione originaria eventuali esclusioni non possono essere discusse in fase di accertamento.

Quindi se da una parte il Regolamento esclude le aree in quanto non idonee a produrre rifiuti, dall'altra siccome non hai denunciato le tua posizione in fase di accertamento ti vengono contestate anche queste aree.

Crediamo che sia per tutti difficile comprendere questa interpretazione che di fatto fa pagare la tassa dei rifiuti per aree per le quali il Regolamento stesso prevede esplicita esclusione.

Un ultima annotazione poniamo alla Sua attenzione.

Quando era vigente la Tariffa Rifiuti la nostra impresa associata aveva fatto regolare denuncia, ma per effetto di quella regolamentazione, oltre alle aree ad uso agricolo, aveva escluso anche la parte di immobile residenziale in quanto i consumi di luce e gas erano, e lo sono tutt'ora, minimi sotto la soglia prevista dall'allora Regolamento Tia.

Per questo motivo riteniamo che sia urgente una variazione dell'interpretazione data dall'Ufficio Tributi e nel contempo una modifica del Regolamento TARI che eviti che soggetti, in totale buona fede come la nostra impresa associata, paghino la tassa dei rifiuti per aree escluse e di fatto non tassabili.

Fin da ora dichiariamo la nostra disponibilità ad un incontro che speriamo sia convocato con urgenza.

Distinti saluti.

Il Segretario della Sezione di Ravenna Antonello Piazza,

Art. 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

- 1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree ove, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche:
 - a) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili, macchinari e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas ...) qualora non sia possibile la cessazione autonoma;

pag 7

- b) le superfici degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- c) le centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
- i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,80;
- gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
- j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.
- gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
- m) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresi delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.